

4176

4176/12

R.G. 72707/2009

Proc 1639/12

Rep 3365/12



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE III° CIVILE

IN CASO.it

in persona del Giudice dott.ssa Antonella Dell'Orrano ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 72707 del R.G. dell'anno 2009, trattenuta in decisione nell'udienza del 22/11/2011 e vertente

TRA

G. E., elett.te dom.to in Roma, presso lo studio degli Avv.ti S. D., M. M. e L. C. che lo rappresentano e difendono per procura estesa a margine dell'atto di citazione

-ATTORE-

E

G. P., elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell'Avv.to Stefano De Luca Musella, che lo rappresenta e difende assieme giusta procura estesa in calce alla comparsa di risposta

-CONVENUTO-

Conclusioni

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.11.2011 venivano precisate le conclusioni come da verbale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto indicato in epigrafe, ed al quale si rinvia per la ricostruzione in fatto della vicenda, l'attore chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:" 1) Accertare e dichiarare che la scrittura privata del 12.6.2007 intercorsa tra i sigg.ri E. e P. G. sebbene denominata "dichiarazioni di intenti",

obbliga' gli stessi ad adempiere le statuizioni in essa contenute, avendo, quindi, sia formalmente che sostanzialmente valore di contratto preliminare; 2) conseguentemente, emettere sentenza ex art. 2932 c.c., riproduttiva di tutte le statuizioni di cui allà detta scrittura privata (rectius: contratto preliminare) richiamata in narrativa e per l'effetto 3) condannare il sig. P. G. a corrispondere in favore del fratello E. G. la somma di € 220.000 al netto dei debiti della società e, contestualmente, disporre il trasferimento in favore del medesimo sig. P. G. del 33% delle quote societarie de "Il Barroccio di G. P. & C. S.a.S.", attualmente di proprietà del sig. E. G., con ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento; 4) condannare inoltre il sig. P. G. al risarcimento del danno determinato dalla ingiustificata ed illegittima mancata conclusione del contratto definitivo di cessione di quote da determinarsi in separato giudizio".

Si costituiva il convenuto, formulando le seguenti conclusioni:"1) Respingere le domande dell'attore perché infondate in fatto e in diritto, anche pronunciando che la scrittura privata del 12 giugno 2007 non è qualificabile come contratto preliminare; 2) per l'effetto, o anche in via autonoma, respingere la domanda di condanna al risarcimento del danno; 3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la scrittura privata, de qua, del 12 giugno 2007, sottoscritta dal sig. P. G. e dal sig. E. G., rappresentato per l'atto dalla sig.ra A. C., è nulla e, comunque, inefficace e improduttiva di effetti vincolanti; 4) condannare l'attore ai sensi dell'art 96 c.p.c., per lite temeraria e, per l'effetto, al risarcimento dei danni patiti dal sig. P. G. che si indicano in € 10.000,00, o nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia, anche ai sensi dell'ultimo comma del novellato art. 96 c.p.c.".

Il corso istruttorio contemplava la produzione di documenti; indi, precisate le conclusioni come sopra riportate, all'udienza del 22.11.2011, la causa veniva riservata per la decisione con termini di gg. 58+20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

#### Motivi della decisione

La domanda dell'attore è infondata e va pertanto respinta sulla base delle considerazioni che seguono.

L'attore allega di aver sottoscritto, in data 12.6.2007, con l'odierno convenuto una scrittura privata denominata "dichiarazione di intenti" (cfr. doc. 1 fasc. attore), con la quale E. G. si era impegnato a cedere in favore di P. G. che si era obbligato ad acquistare per sé o per persona da nominare, la quota societaria pari al 33% del

capitale sociale della società Il B██████ di G██████P██████ & C. S.a.S., pattuendo un prezzo un prezzo pari ad € 220.000,00 al netto dei debiti della società, da corrispondersi entro e non oltre il termine essenziale del 12.6.2009, data entro la quale avrebbe dovuto essere stipulato il contratto definitivo.

L'attore deduce pertanto che il suddetto atto costituiva un contratto preliminare per averne i requisiti di forma e sostanza; a seguito del decorso del termine dianzi indicato e della mancata stipula del definitivo a causa del rifiuto da parte del convenuto, l'attore ha pertanto chiesto emettersi sentenza ex art. 2932 c.c. per il trasferimento delle quote in capo al convenuto, previo pagamento del prezzo, nonché il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di controparte.

Il convenuto si è difeso evidenziando che la citata scrittura privata non era qualificabile come contratto preliminare, ma come preliminare di preliminare, chiedendo dunque di accertare la nullità e comunque l'inefficacia del predetto atto.

Ciò posto, in punto di diritto va preliminarmente evidenziato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. nr. 910/2005, 7857/1997, 3158/1994), nella nozione di minuta e puntuazione del contratto rientrano sia i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento d'interessi (c.d. puntuazione di clausole), sia i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (c.d. puntuazione completa di clausole).

Le due categorie presentano una diversità di regime probatorio, in quanto nel secondo caso, la parte, la quale intenda dimostrare che non si tratti di un contratto ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, deve superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento contrattuale, in virtù del principio secondo cui anche un documento dimostrante con completezza un assetto negoziale può essere soltanto preparatorio di un futuro accordo, una volta dimostrata l'insussistenza di una volontà attuale di accordo negoziale.

Il relativo accertamento, che si traduce nella ricostruzione della volontà effettiva delle parti interpretata secondo i criteri di cui all'art. 1362 c.c. e s.s., implica un accertamento demandato al Giudice di merito (cfr. Cass. n. 7857/1997 proprio in relazione ad un caso di trasferimento di quote societarie; nello stesso senso cfr. Cass. n. 5830/1999; n. 3158/1994; n. 2548/1994; Cass. n. 11429/1994).

Applicando il principio citato al caso di specie deve pertanto verificarsi se le parti con la sottoscrizione della suddetta scrittura privata, che pacificamente contiene tutti gli

elementi essenziali del contratto (identificazione dei contraenti, dei beni oggetto della cessione, prezzo dei beni e modalità di pagamento, voci patrimoniali da detrarre al prezzo pattuito clausola), abbiano espresso la volontà attuale di obbligarsi.

L'indagine andrà svolta tenendo conto dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. ed in particolare della comune volontà delle parti, del loro comportamento successivo e del tenore complessivo delle clausole ex art. 1363 c.c.

Orbene, il tenore complessivo dell'atto e dalle singole espressioni ivi usate dimostra chiaramente che le parti non espressero alcuna volontà attuale di obbligarsi contrattualmente con la redazione dello stesso, ma solo di annotare le condizioni dell'eventuale, stipulando contratto preliminare.

In primo luogo, la scrittura è intitolata «dichiarazione di intenti» e la Corte di Cassazione ha escluso la forza vincolante di una scrittura per essere semplicemente intitolata «lettera di intenti» (cfr. Cass. n. 4853/1998).

Nell'atto è stata inoltre prevista la stipula di un successivo preliminare («le parti si impegnano e si obbligano a sottoscrivere un contratto preliminare di cessione di quote entro il 15 luglio 2007 riprodotto di tutte le condizioni di cui alla premessa ed assumendone tutti i relativi obblighi»), fissando altresì la data del 12.6.2009 quale «termine essenziale» per procedere alla stipula del «contratto definitivo di vendita delle quote di proprietà del sig. E. G.».

Quanto al comportamento successivo delle parti, si rileva che l'attore, con telefax invitato in data 24.7.2007 al convenuto ed al suo legale (cfr. doc. 2 fasc. attore), invitò P. G. a fissare una nuova data per «sottoscrivere il contratto preliminare», non avendo egli presenziato alla convocazione già fissata a tale scopo, in data 16.7.2007, presso lo studio notarile «A.».

Ai fini del giudizio di valenza contrattuale e vincolante della scrittura risulta particolarmente rilevante, pertanto, la circostanza che la stessa contiene le condizioni del futuro contratto preliminare e non del futuro contratto definitivo.

L'obbligazione che sorgerebbe, dunque, dalla scrittura in oggetto sarebbe quella di prestare il consenso alla stipulazione di un contratto preliminare, che a sua volta farebbe sorgere l'obbligo di prestare il consenso alla stipulazione della cessione.

Il documento dovrebbe quindi qualificarsi come contratto preliminare del preliminare, la cui validità, pur in presenza di clausole certe sull'impegno alla stipula del contratto preliminare, è stata esclusa dalla Suprema Corte (cfr. Cass. nr. 8038/2009), secondo la

quale il contratto in virtù del quale le parti si obbligino a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero un contratto preliminare di preliminare) è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l'interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione.

Le considerazioni dianzi riportate inducono, pertanto, a ritenere che le parti intendessero soltanto "puntualizzare" per chiarezza nella conduzione della trattativa le condizioni essenziali del futuro accordo.

A fronte di tale quadro probatorio deve concludersi, invero, che nessuna volontà attuale di obbligarsi le parti abbiano espresso nella scrittura del 12.6.2007, poiché la stessa costituisce non un contratto ma soltanto una "puntualizzazione" delle eventuali e future condizioni contrattuali.

Esclusa la natura vincolante dell'accordo raggiunto dalle parti, si ritiene che esse si trovassero, in relazione al futuro contratto preliminare, nella fase delle trattative, sia pure, come si è detto, nello stato avanzato della "puntualizzazione", destinata a fissare, ma senza alcun effetto vincolante, il contenuto del successivo negozio.

Come è noto, infatti, la redazione di una minuta assolve, innanzitutto, uno scopo prettamente mnemonico: i paciscenti fissano per iscritto i progressi fino a quel momento raggiunti, allo scopo di conservarne un sicuro ricordo.

Tale attività, inoltre, assume un proprio rilievo anche sotto il profilo probatorio, in quanto è volta all'elaborazione di una traccia storica delle avvenute negoziazioni, traccia che potrà costituire il fondamento di un'eventuale azione di responsabilità per recesso ingiustificato dalle trattative svoltesi fino a quel momento.

La puntualizzazione, infine, riveste anche una funzione programmatica, in quanto concretizza una nuova base di partenza per l'ulteriore prosecuzione della discussione.

In ogni caso, la minuta di contratto non ha carattere vincolante nei confronti di coloro che l'hanno redatta: attraverso tale strumento, infatti, le parti non si obbligano ad alcunché ma si limitano a predisporre un modello concreto che potrà costituire il contenuto di un contratto (cfr. Cass. nr. 11429/1999).

Si tratta, in sostanza, di un atto meramente interlocutorio, la cui efficacia rimane subordinata all'esito positivo delle trattative e ciò in un duplice senso: da un lato, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo finale, gli ex-contraenti non potranno utilizzare tale strumento per invocare una responsabilità contrattuale della controparte, dall'altro,

in caso di felice esito delle trattative, la minuta verrà inglobata dal contratto finale ed esaurirà la funzione sua propria.

Il carattere non vincolante della minuta contrattuale si esplica, quindi, in una duplice direzione: da un lato, essa non obbliga le parti alla stipulazione del contratto finale (e in ciò si distingue nettamente dal contratto preliminare, non essendo ammissibile un'esecuzione in forma specifica); dall'altro, essa non vincola le parti in ordine ai punti già concordati, ben potendo le stesse rivederli fino a quando il contratto non venga concluso.

Peraltro non è di ostacolo a siffatta interpretazione del documento sottoscritto dalle parti la circostanza che esse abbiano indicato, nello stesso, tutti gli elementi essenziali del futuro contratto.

Come si è già detto, nell'ampia categoria delle minute e puntuazioni, rientrano, infatti, non solo le intese parziali su taluni elementi della futura regola contrattuale (c.d. "puntuazione semplice di clausole"), ma anche i progetti contrattuali, ossia quei documenti nei quali le parti hanno fissato con completezza tutte le circostanze dell'accordo, ma si sono riservate di accettarlo (c.d. "puntuazione completa di clausole"): nel primo caso, non solo l'*an*, ma anche il *quomodo* del contratto risulta ancora incerto; nel secondo caso, invece, il contenuto del contratto è già delineato nei suoi dettagli, difettando semplicemente il suggello della volontà di concluderlo e di trasformarlo nella fonte di un rapporto giuridico.

La redazione di puntuazioni complete di clausole costituisce, peraltro, un'ipotesi di non rara applicazione nella prassi; si può menzionare, ad esempio, il caso in cui le trattative siano state condotte non dalle parti personalmente, ma da loro rappresentanti, che formulano un progetto di contratto e lo sottopongono per l'approvazione ai relativi *domini*, il che peraltro corrisponde alla fattispecie *sub iudice*, in cui la predetta lettera d'intenti fu sottoscritta da A. G. in qualità di "procuratrice speciale" dell'attore.

Va pertanto ribadito che se in linea di principio, ai fini della conclusione del contratto, occorre che l'accordo sia totale, cioè che le parti abbiano raggiunto un'intesa su tutti i suoi elementi, fa tuttavia eccezione il caso in cui le stesse abbiano espressamente manifestato la volontà di costituire il vincolo, e quindi di impegnarsi, rimandando ad un momento successivo la definizione dei punti ancora controversi, come avvenuto tra le parti in causa.

Le domande proposte dall'attore per l'emanazione di una sentenza, ex art. 2932 c.c., che tenga luogo del contratto definitivo di cessione e per il risarcimento del danno

asseritamente derivante dalla violazione dell'obbligo di stipula del contratto definitivo sancito con la predetta scrittura privata vanno, quindi, integralmente respinte.

Quanto al regolamento delle spese di lite, si osserva che l'abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il Giudice, per la liquidazione del compenso all'Avvocato, debba applicare l'art. 2225 c.c.

In applicazione della norma in esame, vista anche la circolare della Presidenza del Tribunale di Roma nr. 870 del 9.2.2012, per la quantificazione del compenso, il Giudice ritiene di fare riferimento ai valori ricavabili dalle previgenti tariffe professionali degli Avvocati.

Le spese di lite tra l'attore ed il convenuto seguono dunque la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri contemplati dalla previgente Tariffa, tenendo conto della natura e del valore della controversia e della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori, escluse le spese superflue, eccessive e non documentate, con distrazione in favore del difensore antistatario del convenuto.

Da ultimo, non può accogliersi la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta in quanto - a prescindere da ogni profilo riguardante l'*an* - non vi è prova alcuna sul *quantum* né quest'ultimo elemento risulta desumibile dagli atti di causa; è, infatti, onere della parte, la quale richiede la relativa condanna, dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte avversa, sicché il Giudice non può liquidare tale danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi capaci di identificare concretamente l'*an* ed il *quantum debeatur*, non ostando, d'altronde, all'affermazione di simili principi la circostanza che detto Giudice possa desumere il danno sopra indicato da nozioni di comune esperienza e fare riferimento anche al pregiudizio che la parte istante abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (cfr. Cass. n. 13355/2004; n. 18169/2004).

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento nr. 72707/2009 R.G., in contraddittorio tra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:


- rigetta le domande proposte da E. G. nei confronti di P. G.

- accerta che la scrittura privata, sottoscritta da E. e P. G. in data 12.6.2007, non ha valore vincolante tra le parti;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida e distrae in favore del suo difensore antistatario in misura pari ad € 1.827,00 per diritti ed € 9.167,50 per onorari, oltre Iva e C.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, li 28.2.2012.

*Il Giudice*

*(Antonella Dell'Orfano)*



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria  
Roma, il 28 FEB. 2012  
CANCELLIERE C1  
Dott.ssa *Ida Carmela Fusco*

